

COMUNE di GALLIERA

Città Metropolitana di BOLOGNA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)

testo coordinato con le modifiche in vigore
dall' 1/1/2023

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 10/7/2014

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25/6/2015

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29 luglio 2015

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 20 aprile 2016

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 6 marzo 2017

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31 luglio 2020

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 dell' 8 marzo 2021

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30 giugno 2021

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30 maggio 2022

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 21 dicembre 2022

Testo coordinato con le modifiche in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale, con
deliberazione n. 20 del 27 aprile 2023, in vigore dall' 1/1/2023

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione	4
Articolo 2 – Soggetto attivo	4
Articolo 3 – Servizio di gestione dei rifiuti urbani	5
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	6
Articolo 4 – Presupposto per l’applicazione della tassa	6
Articolo 5 – Soggetti passivi e responsabili dell’obbligazione tributaria	7
Articolo 6 – Esclusioni dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti	7
Articolo 7 – Esclusioni dall’obbligo di conferimento.....	9
Articolo 7-bis – Tipologie di rifiuto conferibili al pubblico servizio	10
Articolo 7-ter – Rifiuti non conferibili al pubblico servizio	10
Articolo 8 – Superficie dei locali ed aree imponibili	10
TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	12
Articolo 9 – Riduzioni del tributo per le utenze domestiche	12
Articolo 10 – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche.....	12
Articolo 11 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	13
Articolo 12 – Riduzioni per il riciclo da parte delle utenze non domestiche.....	13
Articolo 13 – Utilizzo di gestore diverso da quello del servizio pubblico.....	14
Articolo 13-bis – Obblighi di comunicazione per l’utenza non domestica dell’avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta	15
Articolo 14 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali ..	16
Articolo 15 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazioni del servizio.....	17
Articolo 16 – Agevolazioni.....	17
Articolo 16-bis – Esenzioni.....	17
Articolo 17 – Cumulo di riduzioni.....	18
Articolo 17-bis – Riduzioni TARI alle utenze non domestiche per chiusura o limitazione dell’attività a seguito dell’emergenza COVID-19 [ABROGATO DALL’1/1/2023]	18
Articolo 17-ter – Agevolazioni sociali sulla tassa per utenze domestiche in situazione di disagio socio-economico [ABROGATO DALL’1/1/2022]	19
TITOLO IV - TARIFFE.....	20
Articolo 18 – Costo di gestione.....	20
Articolo 19 – Determinazione della tariffa	20
Articolo 20 – Articolazione della tariffa	21
Articolo 21 – Periodi di applicazione del tributo	21
Articolo 22 – Tariffa per le utenze domestiche.....	22

Articolo 23 – Occupanti le utenze domestiche	22
Articolo 24 – Classificazione delle utenze non domestiche	23
Articolo 25 – Scuole statali	23
Articolo 26 – Tributo giornaliero.....	23
Articolo 27 – Tributo provinciale	25
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO ..	26
Articolo 28 – Obbligo di dichiarazione e richiesta di attivazione del servizio	26
Articolo 29 – Contenuto e presentazione della dichiarazione	27
Articolo 30 – Potere del comune.....	29
Articolo 31 – Accertamento	29
Articolo 32 – Sanzioni	30
Articolo 33 – Riscossione	30
Articolo 33-bis – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.....	32
Articolo 34 – Interessi.....	33
Articolo 35 – Rimborsi	34
Articolo 36 – Somme di modesto ammontare	34
Articolo 37 – Contenzioso	34
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	36
Articolo 38 – Entrata in vigore e abrogazioni.....	36
Articolo 39 – Disposizioni transitorie	36
ALLEGATO A – Elenco dei rifiuti urbani di cui al D. Lgs. 152/2006, art. 183, comma 1, lettera b-ter, punto 2.....	37
ALLEGATO B – Categorie di utenze non domestiche.....	38

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione nel Comune di GALLIERA della Tassa sui Rifiuti, denominata TARI, prevista dall'articolo 1, comma 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.¹
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di GALLIERA, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della Tassa sui Rifiuti (TARI) è il Comune di GALLIERA relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

¹ Fino al 31/12/2019 il comma 1 dell'art. 1 era formulato come riportato di seguito; viene modificato con efficacia dall'1/1/2020 per eliminare il riferimento alla I.U.C., abrogata dalla Legge 160/2019 tranne che per le disposizioni relative appunto alla Tassa sui Rifiuti (TARI) che rimane disciplinata dalla stessa Legge 147/2013, art. 1, commi da 641 a 668 e sue successive modificazioni.

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione nel Comune di GALLIERA dell'Imposta Unica Comunale, denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla Tassa sui Rifiuti, denominata TARI, prevista dall'articolo 1, comma 641 e seguenti, della stessa Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 3 – Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ², secondo le definizioni introdotte con efficacia dal 1° gennaio 2021 nel D.Lgs. 152/2006 (c.d. Decreto ambientale –TUA), e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal *Regolamento comunale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/4/2013 e sue successive modificazioni, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

² È cancellato dall'1/1/2021, nel presente Articolo 3 e in ogni altro articolo successivo del Regolamento, il riferimento ai *rifiuti assimilati agli urbani*, categoria non più esistente data la nuova formulazione degli art. 183 e 184 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Decreto ambientale o TUA). In aggiunta, la disposizione è aggiornata facendo espresso richiamo allo stesso Testo Unico in materia Ambientale.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4 – Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti e si intendono per:
 - a) **locali**, tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica nonché la presenza di mobilio o macchinari costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le **utenze domestiche** anche in assenza dei condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

Per le **utenze non domestiche** la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 5 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La tassa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le **utenze domestiche**, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo Articolo 28 o i componenti del nucleo familiare;
 - b) per le **utenze non domestiche**, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a *sei mesi*, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Articolo 6 – Esclusioni dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti

1. Ferme restando le disposizioni del *Regolamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati*, e sue successive modificazioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/4/2013, art. 6, primo periodo, non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per effetto di disposizioni di legge,³ per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

³ È cancellato dall'1/1/2021 il riferimento ai *rifiuti assimilati agli urbani*, categoria non più esistente. Si introduce inoltre la precisazione che la mancata predisposizione a produrre rifiuti urbani può dipendere da norma di legge, come appunto per le superfici di cui alla successiva lettera j) di questo stesso articolo, che si provvede ad aggiornare dall'1/1/2021 in conformità al già citato art. 184 del D.Lgs. 152/2006 nel quale si definiscono speciali "... i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca".

- b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili o di utenze gas, acqua, luce;
- f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- h) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- i) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- j) locali e le aree scoperte di pertinenza dei fondi agricoli e utilizzati nell'esercizio delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca, in quanto producono *rifiuti speciali* ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006; sono comunque soggette al tributo tutte le unità abitative, incluse quelle utilizzate nell'esercizio dell'attività agricola, in quanto produttive di *rifiuti urbani*.⁴

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, quali ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- b) sono assoggettati al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

⁴ Fino al 31/12/2020 la lettera j) era formulata come si riporta di seguito:

... non sono soggetti al tributo perché non produttive di rifiuti urbani ...

j) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli.

A fronte delle definizioni di rifiuto urbano e speciale di cui al già citato art. 184 del D.Lgs. 152/2006 che definisce speciali "*... i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca*" la previsione è così modificata con efficacia dall'1/1/2021.

3. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali ⁵, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso, o documentazione equivalente per le utenze non soggette all'obbligo di presentazione del MUD.
- 4-bis. Per i produttori di rifiuti speciali, ~~non assimilabili agli urbani~~ ⁶, non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, **funzionalmente ed esclusivamente** collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali ~~non assimilabili~~ ⁷, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali ~~non assimilabili~~ ⁸, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
A titolo esemplificativo, pertanto, sono considerati esenti i magazzini che soddisfano le seguenti condizioni:
 - i magazzini nei quali vengono depositate esclusivamente le materie prime e le merci rispettivamente utilizzate e prodotte nelle aree aziendali in cui si formano rifiuti speciali ~~non assimilabili~~ ⁹; quindi i magazzini asserviti in modo esclusivo a zone di produzione esenti ai sensi del precedente comma 4,
 - i magazzini strettamente funzionali all'attività di produzione, per cui senza di essi la produzione non potrebbe avere luogo, per la necessità di depositare in essi le materie, prima dell'inserimento nel ciclo produttivo, e le merci, dopo la relativa produzione, in attesa di indirizzare queste ultime verso magazzini di stoccaggio o verso la rete distributiva. ¹⁰
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 7 – Esclusioni dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ¹¹ per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applica il comma 5 del precedente articolo 6.

⁵ È cancellato dall'1/1/2021 il riferimento ai *rifiuti assimilati agli urbani*, categoria non più esistente.

⁶ È cancellato dall'1/1/2021 il riferimento ai *rifiuti assimilati agli urbani*, categoria non più esistente.

⁷ È cancellato dall'1/1/2021 il riferimento ai *rifiuti assimilati agli urbani*, categoria non più esistente.

⁸ È cancellato dall'1/1/2021 il riferimento ai *rifiuti assimilati agli urbani*, categoria non più esistente.

⁹ È cancellato dall'1/1/2021 il riferimento ai *rifiuti assimilati agli urbani*, categoria non più esistente.

¹⁰ Comma aggiunto in sede di modifica, con efficacia dall'1/1/2015, con deliberazione n. 35 del 25 giugno 2015 approvata e immediatamente esecutiva, ai sensi della Legge 147/2013, art. 1, comma 649.

¹¹ È cancellato dall'1/1/2021 il riferimento ai *rifiuti assimilati agli urbani*, categoria non più esistente.

Articolo 7-bis – Tipologie di rifiuto conferibili al pubblico servizio

1. Le tipologie di rifiuti conferibili al servizio di raccolta sono quelle previste dall'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio di raccolta e garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti nonché promuovere il recupero degli stessi, ciascuna utenza, in particolare non domestica, potrà conferire i propri rifiuti secondo le modalità stabilite nel regolamento d'igiene urbana. Qualora vi siano utenze, in particolare non domestiche, che producono quantitativi elevati di rifiuti urbani, l'eventuale conferimento degli stessi al pubblico servizio, dovrà essere comunicato preventivamente, al fine di
 - determinare se i quantitativi e la periodicità dei conferimenti siano o meno superiori alla produzione media ordinaria di rifiuti, stimata dal legislatore per ogni singola attività economica con i coefficienti kd previsti nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999;
 - verificarne la compatibilità in termini di impatto igienico – ambientale e la capacità del pubblico servizio di assorbire quantitativi non ordinari,
 - consentire l'eventuale adeguamento delle attività operative da parte di Comune e/o gestore.

Articolo 7-ter – Rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Non sono in ogni caso rifiuti urbani e pertanto non risultano in ogni caso conferibili al servizio pubblico i rifiuti individuati dall'articolo 184 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006.¹²

Articolo 8 – Superficie dei locali ed aree imponibili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani¹³, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
2. La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

¹² Gli articoli 7-bis e 7-ter sono aggiunti dall'1/1/2021, per aggiornare il presente Regolamento rispetto alla nuova disciplina derivante dagli art. 183 e 184 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Decreto ambientale –TUA).

¹³ È cancellato dall'1/1/2021 il riferimento ai *rifiuti assimilati agli urbani*, categoria non più esistente.

4. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'*ottanta* (80) per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 9 – Riduzioni del tributo per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella **quota fissa e nella quota variabile**, alle *utenze domestiche* che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale, che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente si applica una riduzione del tributo pari al **20 per cento**;
 - b) per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica un riduzione del tributo pari al **20 per cento**;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. La tariffa si applica in misura ridotta nella **quota variabile** in misura del **20 per cento** per le utenze domestiche situate in zona rurale del territorio, per le quali il servizio di raccolta con modalità domiciliare (raccolta Porta a Porta) prevede la raccolta dell'umido con frequenza settimanale (una volta a settimana anziché due).

Articolo 10 – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione della **quota variabile** della tariffa del tributo in misura del **20 per cento**.
2. La riduzione è applicata con effetto dalla data di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione dell'istanza sopra citata il soggetto passivo stesso autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3. L'agevolazione indicata nel comma precedente verrà calcolata all'atto della emissione degli avvisi di pagamento per l'anno d'imposta di riferimento, di cui all'articolo 33, comma 1, con eventuale conguaglio.

Articolo 11 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del **20 per cento**, nella **parte fissa** e nella **parte variabile**, per i locali diverse dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 12 – Riduzioni per il riciclo da parte delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione della **quota variabile** della tariffa del tributo, in misura del **30 per cento**, con effetto dalla data di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione dell'istanza sopra citata il soggetto passivo stesso autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. L'agevolazione indicata nel precedente comma 1 verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
3. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo **rifiuti urbani** hanno diritto ad una riduzione del tributo nella **quota variabile**.¹⁴
4. La riduzione del precedente comma 3 viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti¹⁵ urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.
5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale. A tale

¹⁴ I commi 3 e seguenti dell'articolo 12 disciplinano a livello regolamentare la riduzione TARI già contemplata dalla L. 147/2013, art. 1, comma 649, tenuto conto delle precisazioni fornite dal Ministero delle Finanze nel Telefisco 2021, per cui “... va *attualizzato con riferimento ai rifiuti urbani, secondo le nuove disposizioni recate dal D.Lgs, 116/2020* ...” avviati al riciclo “... *laddove il riciclo costituisce un'operazione di recupero.*”

¹⁵ È cancellato dall'1/1/2021 il riferimento ai *rifiuti assimilati agli urbani*, categoria non più esistente.

dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

6. L'agevolazione indicata nei precedenti commi 3 e seguenti verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Articolo 13 – Utilizzo di gestore diverso da quello del servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani, avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006, devono comunicarlo, al comune e all'affidatario del servizio pubblico dell'ambito gestionale di riferimento, entro il 30 giugno¹⁶ di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intendono esercitare tale opzione.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

2. Dette utenze sono escluse dal pagamento della quota variabile della Tassa sui Rifiuti, in quanto rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, a condizione che il contratto con il gestore, diverso da quello del servizio pubblico, abbia ad oggetto tutte le frazioni di rifiuto urbano prodotte dall'utenza non domestica.
3. Dalla data di uscita dal servizio pubblico, il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il servizio all'utenza la quale non potrà conferire nessun rifiuto al servizio pubblico.
4. È fatta salva la possibilità di chiedere la riattivazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale di cui al comma 1 del presente articolo.

Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al comune e all'affidatario del servizio che riprende la gestione qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

¹⁶ Il termine è stabilito è allineato a quello fissato dalla legge statale (D.L. 41/2021, rispetto a quello previsto inizialmente dalla Legge Regionale 11/2020).

5. Entro il 28 febbraio di ciascun anno le utenze non domestiche che abbiano esercitato la scelta di uscire dal servizio pubblico, devono comunicare, al comune e al gestore del servizio pubblico di riferimento, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo.

Il comune è tenuto a rendicontare tali informazioni alla Regione e all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Nel caso in cui

- sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo,

- ovvero non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, nei termini previsti dal precedente comma 5 del presente articolo,

sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

7. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.¹⁷

8. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 1, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

Articolo 13-bis – Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta¹⁸

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13, presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, vale a dire al comune, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

¹⁷ Il termine è stabilito è allineato a quello fissato dalla legge statale (D.L. 41/2021, rispetto a quello previsto inizialmente dalla Legge Regionale 11/2020.

¹⁸ Articolo introdotto con efficacia dall'1/1/2022 come richiesto dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) con art. 3 della deliberazione n. 15 del 18/01/2022.

- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 1, il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

Articolo 14 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani ¹⁹ e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
- a) - lavanderie a secco, tintorie non industriali20%
 - b) - laboratori fotografici, eliografie.....25%
 - c) - autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante, gommisti e autocarrozzerie50%
 - d) - autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi.....10%
 - e) - allestimenti, insegne15%
 - f) - tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie20%
 - g) - lavorazioni metalmeccaniche.....50%
 - h) - falegnamerie50%
 - i) - verniciature, galvanotecnici, fonderie.....50%
 - j) - altre attività economiche.....50%
2. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.
3. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
4. Resta inteso che il beneficio è limitato ai locali di lavorazione.

¹⁹ È cancellato dall'1/1/2021 il riferimento ai *rifiuti assimilati agli urbani*, categoria non più esistente.

Articolo 15 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazioni del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di *trenta* (30) giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il *venti* (20) per cento della tariffa.
2. All'utenza saranno fornite adeguate e tempestive informazioni su eventuali disservizi ²⁰.

Articolo 16 – Agevolazioni

1. La Giunta Comunale può deliberare ulteriori riduzioni da riconoscere sotto forma di contributi a favore di determinate categorie di utenza che presentino i requisiti definiti dalla stessa Giunta Comunale. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
2. L'importo complessivo annuale da destinare all'erogazione delle agevolazioni, stabilite ai sensi del precedente comma 1, viene deliberato annualmente dalla Giunta Comunale. L'attribuzione delle agevolazioni ai singoli utenti avviene secondo criteri determinati dalla stessa Giunta Comunale.
3. *E' prevista una riduzione del 15% della tariffa, nella quota fissa e nella quota variabile, a favore degli occupanti, detentori, possessori di bar che dichiarino di non aver installato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro. Tale riduzione si applica unicamente su richiesta dell'interessato a partire dalla data di presentazione della richiesta stessa.* ²¹

Articolo 16-bis – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa, salvo l'onere di presentare denuncia di inizio occupazione, di variazione e cessazione, come disciplinato negli articoli 28 e seguenti, i locali e le aree adibiti a nuove attività economiche insediate nel territorio comunale, intese come nuove imprese che stabiliscono la sede aziendale, oppure avendo sede in altri comuni, aprono nuove unità locali nel territorio comunale, per il periodo di due anni a decorrere dalla data di apertura della sede o dell'unità locale.

Sono escluse dall'esenzione, a titolo esemplificativo, le attività economiche già esistenti, per le quali intervenga semplicemente:

- trasferimento della sede o unità locale nell'ambito del territorio comunale;
- cambio di gestione per cessione o trasferimento d'azienda;

²⁰ Comma aggiunto in sede di modifica, con efficacia dall'1/1/2015, con deliberazione n. 35 del 25 giugno 2015 approvata e immediatamente esecutiva.

²¹ Comma inserito in sede di modifica, con efficacia dall'1/1/2015, con deliberazione n. 50 del 29 luglio 2015, approvata e immediatamente esecutiva.

- diversificazione dell'attività merceologica oggetto dell'impresa in capo allo stesso gestore;
- ampliamento e/o ristrutturazione nonché destinazione d'uso dei locali e delle superfici già utilizzate.²²

2. L'esenzione, come disciplinata al comma precedente del presente articolo, è estesa ad un periodo di tre anni a decorrere dalla data di apertura della sede o dell'unità locale, con efficacia dall'1/1/2023, vale a dire per i locali e aree adibiti a nuove attività economiche insediate nel territorio comunale a partire dall'1/1/2023.²³

Articolo 17 – Cumulo di riduzioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 50% del tributo dovuto.

Articolo 17-bis – Riduzioni TARI alle utenze non domestiche per chiusura o limitazione dell'attività a seguito dell'emergenza COVID-19²⁴

1. Per l'anno 2022 sono applicate le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche, con riferimento ai locali e aree destinati all'attività del soggetto passivo del tributo:

- a) riduzione, della quota fissa e della quota variabile della tariffa, nella misura percentuale di seguito riportata per ciascuna categoria di utenza, salve le esclusioni precisate in corrispondenza di ciascuna categoria di utenza;

Categorie di utenze non domestiche	Percentuale di riduzione
1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole – esclusivamente per le scuole;	35%
8. Alberghi senza ristorante ;	35%
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme ;	25%
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie ;	45%
24. Bar, caffè, pasticceria ;	30%
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio ;	60%

2. Le riduzioni di cui ai punti sopra riportati punto a), sono riconosciute automaticamente d'ufficio.

ABROGATO DALL'1/1/2023

²² Articolo aggiunto in sede di modifica, con efficacia dall'1/1/2015, con deliberazione n. 35 del 25 giugno 2015 approvata e immediatamente esecutiva.

²³ Con la modifica in corso di approvazione è aggiunto il comma 2 all'Articolo 16-bis, con efficacia dall'1/1/2023.

²⁴ Articolo aggiunto in occasione della modifica in corso di approvazione, con efficacia dall'1/1/2021, come modificato con efficacia limitatamente all'anno 2022, abrogato di conseguenza dall'1/1/2023.

Articolo 17-ter – Agevolazioni sociali sulla tassa per utenze domestiche in situazione di disagio socio-economico²⁵

- ~~1. Per l'anno 2021, per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico sociale, il Comune riconosce il bonus sociale, di cui all'art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, nel caso di sussistenza dei requisiti, e con i criteri di seguito disciplinati.~~
- ~~2. Le agevolazioni sociali sono previste a favore delle utenze domestiche residenti, e sono riconosciute in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in forma di rimborso parziale della Tassa sui Rifiuti addebitata per l'anno d'imposta, nelle misure di seguito indicate:
 - ~~rimborso del 70% dell'importo dovuto per l'anno d'imposta, a favore delle famiglie con tre o più figli minori a carico, assimilando l'affido e l'adozione ai figli naturali, con reddito ISEE pari o inferiore a 15.000,00 Euro;~~
 - ~~rimborso del 40% dell'importo dovuto per l'anno d'imposta, a favore delle famiglie con reddito ISEE pari o inferiore a 15.000,00 Euro.~~~~
- ~~3. Con atto di Giunta Comunale è definito e approvato il modello per la presentazione della richiesta, nonché eventuali dettagli e criteri operativi per la gestione ed erogazione delle agevolazioni.~~
- ~~4. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 comma 660 le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.~~

ABROGATO DALL'1/1/2022

²⁵ Articolo aggiunto in occasione della modifica in corso di approvazione, con efficacia dall'1/1/2021, per il solo anno d'imposta 2021.

TITOLO IV - TARIFFE

Articolo 18 – Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
4. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto e approvato dal soggetto competente, secondo quanto disposto in merito dall' deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA, con deliberazione del 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF.²⁶
5. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
6. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

Articolo 19 – Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della

²⁶ Rispetto a quanto previsto in precedenza (redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale), la disposizione è aggiornata tenendo conto delle disposizioni diramate dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) con deliberazione del 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021".

revisione di tale Regolamento, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA, è possibile prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.²⁷

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

Articolo 20 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 14, comma 17, D.L. 201/2011, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999.

Articolo 21 – Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

²⁷ La facoltà di derogare ai limiti dei coefficienti di produttività dei rifiuti Kc e Kd , concessa al comune dal 2014, è stata ripetutamente prorogata di anno in anno. Nel 2019 è stata confermata fino a diversa regolamentazione dell'ARERA, per effetto della disposizione di cui al D.L. 124/2019, art. 57-bis. Si aggiorna di conseguenza la previsione regolamentare corrispondente.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 22 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 23 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la

residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Articolo 24 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 25 – Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la Tassa sui Rifiuti.

Articolo 26 – Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al *dieci* (10) per cento.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 12 (riciclo), 15 (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 9 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 11.
6. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:
 - a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore continuative, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti o associazioni che non perseguano fini di lucro;
 - b) le occasioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;
 - c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
 - d) le occupazioni occasionali per il carico o lo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni per le opere di trasloco;
 - f) la tassa giornaliera non si applica altresì per i banchi di vendita e simili del mercatino degli Hobbisti che si tiene nella località San Vincenzo in Via Dante Alighieri ogni ultimo sabato del mese, ad eccezione che nel mese di agosto nel quale si tiene in Piazza Eroi della Libertà nel capoluogo San Venanzio, sempre l'ultimo sabato del mese;²⁸
 - g) la tassa giornaliera non si applica altresì per i banchi di vendita e simili nella nuova area mercatale di San Vincenzo, ove attivato;
 - h) **[ABROGATO]**²⁹.

²⁸ La lettera f) è ulteriormente modificata dall'1/1/2021 per coordinare l'agevolazione con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 23/12/2019, che ha istituito due autonomi mercatini storici degli hobbisti, distinti e individuati separatamente. Fino al 31/12/2019 l'esenzione era invece così formulata:

f) la tassa giornaliera non si applica altresì per i banchi di vendita e simili del mercatino dell'antiquariato, mercato mensile nell'ultimo sabato del mese.

Nel 2020 era invece formulata come riportato di seguito:

f) la tassa giornaliera non si applica altresì per i banchi di vendita e simili del "Mercatino dell'antiquariato di San Venanzio", mercato mensile nell'ultimo sabato del mese che si tiene nel Comune di Galliera, nel capoluogo comunale – San Venanzio, in Piazza Eroi della Libertà, l'ultimo sabato del mese di agosto e per i banchi di vendita e simili del "Mercatino dell'antiquariato di San Vincenzo" che si tiene nel Comune di Galliera, nella località di San Vincenzo, in via Dante Alighieri, ogni ultimo sabato del mese, eccetto che nel mese di agosto.

²⁹ La lettera h) era stata aggiunta con decorrenza dall'1/1/2017 a seguito della modifica approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 6 Marzo 2017 ed era così formulata:

la tassa giornaliera non si applica all'iniziativa denominata "L'Art di Galliera" che prevede mercatini del riuso, hobbisti, arte e ingegno, in via Dante Alighieri, il terzo sabato del mese poiché non viene più svolta l'iniziativa oggetto dell'agevolazione, è stata abrogata dall'1/1/2020.

- i)** la tassa giornaliera non si applica altresì per i banchi di vendita e simili nella nuova area mercatale di Galliera località Antica;³⁰
 - j)** la tassa giornaliera non si applica alle occupazioni temporanee di locali od aree per la realizzazione di feste, sagre, mercatini e manifestazioni in genere aperte al pubblico, a condizione che tali eventi siano gestiti attuando in modo integrale le disposizioni degli articoli da 6 a 12 del “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE E DELLE FESTE PAESANE “ECOFESTE””.³¹
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 27 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

³⁰ La lettera i) è stata aggiunta dall'1/1/2020 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31/07/2020.

³¹ La lettera j) è stata aggiunta dall'1/1/2021 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Articolo 28 – Obbligo di dichiarazione e richiesta di attivazione del servizio

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione assume in aggiunta valenza di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF introdotto dalla delibera ARERA n. 15 del 18/01/2022.³²

³² Con la modifica, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2022, efficace dall'1/1/2023, è stata integrata la rubrica dell'articolo 28 e aggiunto allo stesso il comma 5.

Articolo 29 – Contenuto e presentazione della dichiarazione ³³

1. Fatte salve le disposizioni di legge in materia, la dichiarazione iniziale deve essere presentata dai soggetti obbligati entro 90 giorni solari dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di *variazione* o *cessazione* va presentata entro il termine di 90 giorni dal verificarsi della variazione o cessazione.
3. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ecc.).

³³ Con la modifica approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2022, efficace dall'1/1/2023, la disposizione regolamentare è stata allineata alle prescrizioni della delibera ARERA n. 15 del 18/01/2022. La precedente formulazione dell'articolo, in vigore fino al 31/12/2022 era la seguente:

Articolo 29 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. *La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo.*
2. *La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di 60 giorni dal verificarsi della variazione o cessazione. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.*
3. *La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:*
 - a) *per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;*
 - b) *per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;*
 - c) *l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;*
 - d) *la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;*
 - e) *la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;*
 - f) *la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.*
4. *La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:*
 - a) *i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);*
 - b) *i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);*
 - c) *l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;*
 - d) *la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;*
 - e) *la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.*
5. *La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.*
6. *La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.*
7. *Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.*

4. Le richieste di *cessazione* del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
5. Le richieste di *variazione* del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
6. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale (che perfeziona contestualmente la richiesta di erogazione del servizio), di variazione o cessazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione.
7. In deroga a quanto disposto dal comma 5, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione
8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle *utenze domestiche* deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - g) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente.
9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle *utenze non domestiche* deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - f) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente.

10. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
11. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
12. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 30 – Potere del comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile della Tassa sui Rifiuti cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'*ottanta* (80) per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 31 – Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso

di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 32 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del *trenta* (30) per cento di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal *cento* al *duecento* per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 Euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal *cinquanta* al *cento* per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 Euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di *sessanta* (60) giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 33 – Riscossione

1. il Comune riscuote la Tassa sui Rifiuti, dovuta sulla base delle dichiarazioni e accertamenti divenuti definitivi, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate quadrimestrali la cui scadenza è così stabilita

prima rata	scadenza il 31 luglio dell'anno d'imposta di riferimento ³⁴	per l'ammontare pari ad un terzo (1/3) della tassa sui rifiuti e tributo provinciale sulla base delle tariffe dell'anno precedente
seconda rata	scadenza il 30 settembre	per l'ammontare pari ad un terzo (1/3) della tassa

³⁴ Dall'anno 2021 la scadenza della prima rata è posticipata dal 31 maggio al 31 luglio dell'anno.

	dell'anno riferimento	d'imposta di	sui rifiuti e tributo provinciale sulla base delle tariffe dell'anno precedente
terza rata	scadenza dell'anno riferimento	2 dicembre d'imposta di ^{35 36 37}	per l'ammontare pari ad un terzo (1/3), o al diverso importo residuo dovuto a conguaglio, della tassa sui rifiuti e tributo provinciale, sulla base delle tariffe dell'anno di riferimento

2. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.
3. Gli avvisi di pagamento di cui ai commi precedenti, a richiesta del contribuente, possono essere ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
- l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
 - l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 30,00 euro;
 - la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
 - la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
 - sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione non sono applicati interessi per dilazione di pagamento;
 - in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
 - nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

³⁵ Fino al 31/12/2015 la terza rata aveva scadenza 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, la scadenza è stata anticipata con efficacia dall'1/1/2016 per effetto della modifica approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 20/4/2016.

³⁶ Dall'anno d'imposta 2016 fino al 31/12/2019 la scadenza dell'ultima rata era fissata al 30 novembre dell'anno.

³⁷ Dall'anno 2020 la scadenza dell'ultima rata è fissata successivamente al 1° dicembre dell'anno, al fine di potere applicare a conguaglio le tariffe approvate per l'anno d'imposta stesso, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019.

Articolo 33-bis – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 29, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui al precedente art. 33.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi

non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

[2. ABROGATO] ³⁸ ³⁹

7. La tassa sui rifiuti per l'anno di riferimento è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Articolo 34 – Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura prevista da apposita disposizione del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

³⁸ Il comma 2 disciplinava in particolare la scadenza delle rate per l'anno 2014, vale a dire il primo anno di entrata in vigore della Tassa sui Rifiuti come disciplinata dalla Legge 147/2013, nonché del regolamento stesso, ed era così formulato

2. Per il solo **anno d'imposta 2014**³⁸, il versamento della tassa è effettuato in tre rate bimestrali con scadenza:

- entro il **30 settembre 2014**, per l'ammontare pari ad un terzo (1/3) della tassa sui rifiuti e tributo provinciale;
- entro il **30 novembre 2014**, per l'ammontare pari ad un terzo (1/3) della tassa sui rifiuti e tributo provinciale;
- entro il **31 gennaio 2015**, per l'ammontare pari ad un terzo (1/3) della tassa sui rifiuti e tributo provinciale.

È modificato richiamando le scadenze di pagamento disposte per l'anno 2020, in particolare rinviando dal 31 maggio al 31 luglio la scadenza della prima rata, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 37 in data 08/04/2020, e dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 31/7/2020.

³⁹ Il comma 2 è stato abrogato dall'1/1/2021, nel corso del 2020 era in vigore con il testo seguente

2. Per il solo **anno d'imposta 2020**, il versamento della tassa è effettuato in tre rate con scadenza:

- entro il **31 luglio 2020**, per l'ammontare pari ad un terzo (1/3) della tassa sui rifiuti e tributo provinciale;
- entro il **30 settembre 2020**, per l'ammontare pari ad un terzo (1/3) della tassa sui rifiuti e tributo provinciale;

entro il **2 dicembre 2020**, per l'ammontare pari ad un terzo (1/3) della tassa sui rifiuti e tributo provinciale.

Articolo 35 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro *centottanta* (180) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 36 – Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo minimo, come stabilito nel Regolamento generale delle entrate tributarie, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori all'importo minimo da versare, come stabilito nel Regolamento generale delle entrate tributarie per anno d'imposta.⁴⁰

Articolo 37 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

⁴⁰ Fino al 31/12/2019 l'articolo era formulato come riportato di seguito e conteneva espressamente l'indicazione dell'importo minimo; viene modificato con richiamo a quanto stabilito nel Regolamento generale delle entrate tributarie, allo scopo di meglio coordinarlo con quest'ultimo.

Articolo 36 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di Euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 Euro per anno d'imposta.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 38 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, come modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a patire dal 1° gennaio 2020, è abrogata l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) istituita dalla Legge 147/2013, tranne che per le disposizioni relative appunto alla Tassa sui Rifiuti (TARI) che rimane disciplinata dalla stessa Legge 147/2013, art. 1, commi da 641 a 668 e sue successive modificazioni.⁴¹
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
5. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
6. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 39 – Disposizioni transitorie

1. Il comune, o l'ente eventualmente competente, continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

⁴¹ Il comma 3 dell'art. 38 era così formulato fino al 31/12/2019

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 a patire dal 1° gennaio 2014, è abrogato il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES) di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, in vigore fino al 31/12/2013.

Viene modificato con efficacia dall'1/1/2020 per richiamare la disciplina normativa della Tassa sui Rifiuti (TARI) che rimane quella introdotta dalla Legge 147/2013, art. 1, commi da 641 a 668 e sue successive modificazioni, sebbene per effetto della Legge 160/2019 la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) sia stata abrogata, tranne che per le disposizioni relative appunto alla Tassa sui Rifiuti (TARI).

ALLEGATO A – Elenco dei rifiuti urbani di cui al D. Lgs. 152/2006, art. 183, comma 1, lettera b-ter, punto 2

Allegato L-qater alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSTI</i>	<i>Imballaggi materiali composti</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

ALLEGATO B – Categorie di utenze non domestiche.

**Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.
Comuni con più di 5.000 abitanti**

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) ;
2. Cinematografi, teatri ;
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, attività di vendita all'ingrosso, aziende agricole ;
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi ;
5. Stabilimenti balneari ;
6. Autosaloni, esposizioni ;
7. Alberghi con ristorante ;
8. Alberghi senza ristorante ;
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme ;
10. Ospedali ;
11. Uffici, agenzie; ⁴²
12. Banche, istituti di credito e studi professionali; ⁴³
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta ;
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai ;
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti ;
16. Banchi di mercato beni durevoli ;
17. Barbiere, estetista, parrucchiere ;
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) ;
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto ;
20. Attività industriali con capannoni di produzione ;
21. Attività artigianali di produzione beni specifici ;
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie ;
23. Birrerie, hamburgerie, mense ;
24. Bar, caffè, pasticceria ;
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) ;
26. Plurilicenze alimentari e miste ;
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio ;
28. Ipermercati di generi misti ;
29. Banchi di mercato generi alimentari ;
30. Discoteche, night club.

⁴² La categoria 11 comprendeva anche gli studi professionali fino al 31/12/2019, con decorrenza dall'1/1/2020 sono riclassificati nella categoria 12 in aggiunta al banche e istituti di credito.

⁴³ Nella categoria 12 a partire dall'1/1/2020 sono aggiunti gli studi professionali, che fino al 31/12/2019 erano inseriti nella categoria 11.